

TRIBUNALE DI POTENZA
IL GIUDICE MONOCRATICO DI POTENZA

Dott.ssa Marianna Zampoli, all'udienza del 31.05.2022, con l'intervento del P.M., rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica (V.P.O.), dott.ssa Marilena Taddei e con l'assistenza del cancelliere dott. ssa Maria Cantiello, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel procedimento a carico di;

L.M., nato a R. il (...), elettivamente domiciliato a R. (P.) in Via L. C., 24, difeso dall'Avv...., del foro di Potenza, di fiducia

libero assente

IMPUTATO

Come da richiesta del P.M. che si riporta:

A. in ordine al reato p. e p. dall'art.572, cc. 1 e 2, c. p., perché, con i reiterati atti vessatori di seguito evidenziati, uno dei quali perpetrato in presenza del figlio minorenni A.B.P. (cl. 30.05.2016), maltrattava la convivente V.B.T.:

1. in un pomeriggio dell'estate del 2018, in casa, la percuoteva con uno schiaffo al volto;
2. alle 16:00 circa del 23.01.2020, in macchina, la colpiva con un pugno sulla mano sinistra, provocandole gonfiore;
3. la notte del 28.08.2020, in casa, alla presenza dello spaventato figlio minorenni A.B.P., dapprima, afferrava con forza dal collo la convivente e la percuoteva ripetutamente con pugni sul capo, provocandole le lesioni descritte nel capo seguente, dopodiché, la trascinava fuori di casa e la

lasciava all'esterno dell'abitazione, episodio che induceva costei a valutare di trasferirsi con il figlio a Roma.

Circostanza aggravante: fatto commesso in presenza di persona minore di anni 18

Ripacandida (PZ) dal 2018 al 28.08.2020

B. in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 582-585-576. c. 1, n. 5) - 577, c. 1, n.i) - 61, n. 11 quinquies, c.p., perché, nelle circostanze di tempo e luogo indicate nel punto 3 precedente e con la condotta ivi descritta, causava alla convivente V.B. personali, consistite in "Trauma cranico lacero contuso", giudicate guaribili in 10 giorni

Circostanze aggravanti: fatto commesso in occasione della commissione del delitto p. e p. dall'art. 572 c.p., contro la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva e in presenza di minore di anni 18

Ripacandida (PZ, 28.08.2020)

Svolgimento del processo

Con decreto che dispone il giudizio del 10.06.2021, L.M. veniva chiamato a rispondere dei reati così come descritti in rubrica.

Instaurato regolarmente il contraddittorio e dichiarato assente l'imputato, regolarmente citato e non comparso, il Giudice, in assenza di questioni preliminari, ammetteva le prove orali e documenti così come articolate dalle parti.

All'udienza del 05.04.2022 aveva luogo l'esame della persona offesa V.B.T.; all'esito, con il consenso delle parti, venivano acquisite le Sit rese dai testi C. e D., l'annotazione a firma del teste di Pg e le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di indagini difensive. Di conseguenza, veniva revocata l'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova relativamente a tutti i testi di lista, sia del Pm che della difesa.

Alla sessione del 31.05.2022, essendosi conclusa l'attività istruttoria, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni (in epigrafe riportate).

All'esito della camera di consiglio, il Giudice dava lettera del dispositivo di sentenza, riservandosi per il deposito dei motivi.

Motivi della decisione

Ritiene questo Giudice che, alla luce delle risultanze istruttorie, l'imputato va mandato assolto, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste per il reato di cui al capo A) e per non aver commesso il fatto in ordine ai reati di cui al capo B).

Prima di soffermarsi sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate al prevenuto, occorre ricostruire in sintesi la vicenda storica oggetto del presente giudizio.

L.M. è stato accusato di aver posto in essere nei confronti dell'attuale compagna reiterati atti vessatori in presenza del figlio minore in tre distinte occasioni, nonché di averle cagionato lesioni personali consistite in "Trauma cranico lacero contuso".

Tuttavia, muovendo dalle circostanziate dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede dibattimentale, non emergono i fatti oggetto di contestazione.

La versione resa da V.B.T. appare ex se certamente attendibile, in quanto caratterizzata da precisione, puntualità e dall'assoluta assenza di elementi contraddittori o comunque idonei a far sorgere il dubbio della sua genuinità.

Segnatamente, V.B.T., escussa in data 05.04.2022, riferiva che nell'arco di una relazione di ben otto anni, ad oggi ancora in corso, si verificavano tre episodi litigiosi per i quali non aveva mai sporto querela né intendeva farlo.

I citati episodi, venivano ricostruiti nei seguenti termini: in relazione al primo episodio di cui al capo A), in cui l'odierno imputato l'avrebbe percossa con uno schiaffo al volto, precisava che la lite sorgeva per futili motivi e che per sfogarsi, lei per prima, lanciava un oggetto di vetro nella direzione del compagno, il quale, a sua volta, reagiva con uno schiaffo sul volto.

La dichiarante dava inoltre atto di un episodio avvenuto il 23.01.2020 in cui l'odierno imputato l'avrebbe colpita con un pugno sulla mano. In particolare, in sede di escussione, riferiva che a causa di un ritardo del L. che la faceva attendere all'uscita della palestra, ella gli sferrava un pugno sull'occhio, tanto da indurre il prevenuto a colpirla con uno schiaffo sulla mano. Precisava, altresì, che in tale circostanza, il compagno le provocava una lieve ferita determinata dal solo fatto che indossava un anello al dito.

Quanto all'ultimo episodio, verificatosi la notte del 28.08.2020, V. riferiva che il litigio scaturiva da una banale gelosia e che la lesione riportata al cranio e refertata dai sanitari veniva cagionata da un urto al portone di casa, mentre usciva dall'abitazione.

A seguito del citato litigio, precisava di farsi refertare e di rientrare a casa la stessa sera dell'accaduto.

Infine, a domanda del Giudice, sul come fossero improntati i rapporti con l'attuale convivente al netto dei tre episodi, asserviva di un rapporto confidenziale ed amichevole, definendo il L. come un bravo padre e compagno.

Ebbene, alla luce di tali emergenze processuali, questo Tribunale, ritiene che non ricorrano nel caso di specie gli elementi costitutivi della fattispecie contestata di cui al Capo A).

Va, infatti, preliminarmente rilevato che il delitto di maltrattamenti in famiglia è costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitudine ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica e il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze (cfr. Cass. pen., sez. V., 28.2.92 n. 2130).

Secondo tale impostazione, il delitto de quo richiede ai fini della sua configurabilità l'elemento dell'abitudine, ovvero, la sussistenza di comportamenti che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo. I summenzionati comportamenti possono consistere in percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche in atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali.

Pertanto, è necessario che le condotte non siano meramente sporadiche ma che siano la manifestazione di una persistente attività vessatoria, tale da generare un regime di vita persecutorio ed umiliante (Corte di Cassazione penale, sez. VI, 10 marzo 2022, n. 8333).

Ciò posto, nel caso di specie, dall'escussione della persona offesa, non emerge un quadro connotato da abituali e continuative condotte maltrattanti che abbiano contribuito a creare quello stabile stato di vessazione, proprio del reato di maltrattamenti in famiglia.

Nel caso di specie, le condotte contestate al L. sarebbero del tutto marginali e limitate a soli tre episodi litigiosi che, peraltro, non sembrerebbero aver determinato quello stato di soggezione e inferiorità psicologica della vittima. Dalla narrazione degli episodi, la persona offesa, non sembrerebbe versare in uno stato mentale di soggezione, né essere succube dell'odierno imputato. Infatti, la stessa riferisce di essere stata lei per prima ad aggredire fisicamente il L. anche durante banali litigi; in aggiunta, a seguito del terzo episodio dichiara di rientrare presso la propria abitazione, dimostrando quindi di non avere alcun timore nei confronti del prevenuto.

Sul punto, ampia giurisprudenza avalla il principio giuridico secondo cui la fattispecie criminosa di cui si discorre per essere integrata richiede, oltre che la sussistenza della situazione di vessazione della vittima, anche l'attribuibilità al suo autore di una posizione di abituale e prevaricante supremazia alla quale la vittima soggiace (Cass. Pen., Sez. VI, 19 aprile 2017 - 30 maggio 2017, n. 27088; Cass. Pen., Sez. VI, 9 febbraio 2016, n.5258).

In virtù del suddetto principio, onde configurare il reato, occorre - pertanto - accertare la sussistenza dello stato di soggezione e di inferiorità psicologica della vittima, giacché se tale atteggiamento mentale manca, così come nel caso in esame, il reato non può dirsi integrato.

Invece, con riferimento ai reati di cui al capo B), non appare dimostrata la realizzazione da parte del L.M. delle condotte a lui contestate.

Più specificatamente, la stessa V., dichiara di essersi provocata autonomamente le lesioni personali descritte nell'imputazione, precisando di aver battuto la testa contro il portone della propria abitazione, connotato dalla presenza di "una cosa di ferro".

Ne consegue quindi l'assenza di qualsivoglia prova certa che la lesione diagnosticata alla Sig.ra V. sia causalmente ricollegabile ad una condotta aggressiva dell'imputato.

In ultimo, questo Giudice, ritiene che non ricorrano, nel caso in esame, gli estremi della circostanza aggravante per essere stato il fatto commesso ai danni del coniuge convivente, nonché l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 quinquies c.p., data dalla commissione del fatto in presenza di figli di età inferiore agli anni 18.

Al riguardo, la dichiarante, in sede di deposizione, afferma che il figlio Antonio non ha mai assistito ad alcuna aggressione verbale o fisica da parte dell'attuale compagno, aggiungendo altresì, con riferimento all'ultimo episodio, che lo stesso stava dormendo nella sua stanza e di essersi svegliato per un solo momento senza mai alzarsi dal letto.

Orbene, a fronte del completo apprezzamento delle emergenze probatorie è possibile escludere la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati descritti nel capo A) e nel capo B).

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p., assolve L.M. in ordine al reato a lui ascritto al capo A) della rubrica, perché il fatto non sussiste.

Letto l'art.530, cpv c.p.p. assolve L.M. in ordine al reato di cui al capo B), per non aver commesso il fatto.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Conclusione

Così deciso in Potenza, il 31 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 12 agosto 2022.